STATUTO

Art. 1 - E' costituita con un'associazione denominata "Coordinamento Attività Scoutistiche Distrettuali" siglabile C.A.S.D., con sede in Pinerolo (TO), via dei Mille, n° 1.
L'associazione sarà dotata di un Regolamento recante norme per l'attuazione dello Statuto.

Art. 2 - L'associazione si rivolge a tutte e tutti i giovani, non pone condizione di appartenenza ad una confessione di fede rispettando i convincimenti e le tradizioni di ciascuno e ciascuna e ha carattere apolitico.
Questa attività, che nasce nell'ambito della Chiesa Evangelica Valdese del I° distretto e ne condivide l'identità di fondo e i valori, si pone i seguenti obiettivi:

a) Scoprire le ricchezze di ogni individuo siano esse fisiche, morali o intellettive;
b) Aiutare ciascun individuo a sviluppare il proprio senso di responsabilità, il proprio corpo in modo armonico, la propria volontà e la propria capacità di discernimento;
c) Rendere capaci di accogliere gli altri e le altre rispettandone l'identità e la cultura; portare gli individui a vivere le loro relazioni future di uomini e donne in un rispetto reciproco; tutto ciò attraverso il divertimento, il gioco, la discussione, le attività pratiche ed il coinvolgimento diretto delle ragazze e dei ragazzi, offrendo loro la possibilità di diventare a loro volta animatori responsabili con il raggiungimento della maggiore età, dopo aver seguito un corso di formazione;
d) Stimolare la capacità di mettersi al servizio degli altri in una prospettiva di crescita comunitaria;
e) Sensibilizzare ai problemi e alla valorizzazione dell'ambiente;
f) Insegnare a conoscere la realtà in cui si vive;
g) Fare crescere nella fede attraverso il confronto e l'incontro fra identità diverse;

L'associazione si impegna a eliminare gli ostacoli che possono pregiudicare la partecipazione a chi volesse far parte del CASD.
L'associazione non ha scopo di lucro.
L'associazione non potrà distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3 - Tutte le attività di cui l'associazione si fa promotrice dovranno contribuire al raggiungimento degli scopi fondamentali enunciati al precedente articolo 2.

Art. 4 - Tutti i soci hanno il dovere di contribuire al raggiungimento dei fini dell'associazione ed il diritto di goderne i benefici. Qualsiasi incarico dato ai soci si deve intendere concesso senza alcun compenso.

Art. 5 – I soci si distinguono in :

- Ordinari
- Votanti
- Benemeriti

Art. 6 - Sono soci ordinari tutte quelle persone che abbiano compiuto il 6° anno di età, la cui domanda di ammissione sia pervenuta al comitato interno dell'associazione o a qualcuno dei suoi membri e che abbiano corrisposto la quota associativa. Essi hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell'associazione ma non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 7 - Sono soci votanti tutti i soci ordinari che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano partecipato ad almeno un'assemblea generale. I soci votanti devono aver dimostrato con la loro azione nell'associazione una partecipazione in forma responsabile a comitati, commissioni e gruppi di lavoro, di aver aderito ai principi che la guidano o che ne abbiano in qualunque forma tradotto in azione lo spirito di servizio e che condividano la responsabilità del suo sostenimento.
Essi costituiscono collegialmente l'assemblea generale dei soci votanti; sono eleggibili alle cariche sociali e possono essere nominati a rappresentare l'Associazione in qualità di delegati ufficiali.

Art. 8 - Sono soci benemeriti tutti coloro che per particolari servizi resi all'associazione siano dichiarati tali dall'assemblea dei soci votanti. Essi hanno il diritto a partecipare a tutte le attività dell'associazione, pur non avendo diritto alle cariche sociali, a meno che non siano anche soci votanti.
I criteri per diventare soci benemeriti sono esposti nel regolamento.

Art. 9 – La qualità di socio ordinario e votante si perde:

- Per dimissione, o nel caso di assenza prolungata oltre l'anno;
- Per deliberazione del comitato interno;
- Per mancato pagamento della quota sociale, se soci ordinari.

Art. 10 - Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea generale dei soci;
- Il comitato interno;
- Il comitato di controllo contabile;

tra i soci votanti vengono anche eletti:

- Il presidente;
- Il segretario;
- Il cassiere.

Le funzioni dei predetti soggetti sono enunciate nel regolamento.

Art. 11 - L'assemblea generale dei soci votanti è costituita da tutti i soci votanti che rivestano tale qualifica al momento della convocazione.

- L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria allo scopo di:

a) approvare il regolamento e le sue eventuali modifiche;
b) eleggere il presidente, il segretario e il cassiere;
c) eleggere il comitato interno;
d) nominare il comitato di controllo contabile;
e) discutere ed approvare la relazione morale del comitato interno e la relazione finanziaria del comitato di controllo contabile;
f) discutere e determinare le direttive dell'associazione;
g) nominare comitati e commissioni a seconda delle esigenze.

- L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria allo scopo di:

a) approvare le modifiche dello statuto;
b) revocare il comitato interno e provvedere alla sua sostituzione;
c) deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Art. 12 - L'assemblea generale dei soci votanti è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno dal comitato interno.
Essa è validamente riunita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci votanti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa elegge il suo presidente e delibera a maggioranza dei soci presenti.
Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio votante, con delega scritta; ciascun socio non può ricevere più di due deleghe; i membri del comitato interno non possono ricevere deleghe.

Art. 13 - L'assemblea generale dei soci votanti è convocata in seduta straordinaria:

a) dal comitato interno qualora lo ritenga necessario;
b) su richiesta scritta di due quinti dei soci votanti, indirizzata al comitato interno;
c) su richiesta del comitato di controllo contabile per proporre la revoca del comitato interno e la sua sostituzione.

Essa è validamente riunita con la presenza in proprio o per delega di almeno i due terzi dei soci votanti, e delibera a maggioranza dei presenti.
Per la modifica dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci votanti.
L'assemblea elegge fra i suoi membri un presidente.
L'organo o i soci che la convocano debbono specificare l'argomento all'ordine del giorno.

Art. 14 - Il comitato interno è eletto dall'assemblea generale ordinaria dei soci votanti.
Il comitato interno:

a) è responsabile del mantenimento dei principi per cui l'associazione è creata;
b) controlla l'organizzazione del lavoro per la realizzazione dei fini dell'associazione;
c) controlla l'attività amministrativa;
d) propone all'assemblea l'ammontare della quota associativa per le diverse categorie di soci;
e) può nominare comitati e commissioni a seconda delle esigenze;
f) supervisiona il corretto e armonioso svolgimento delle attività dell'associazione;
g) gestisce le relazioni con l'esterno.

Art. 15 - Il comitato interno è composto da 5, 7 o 9 membri eletti fra i soci votanti. I componenti del comitato interno sono eletti per un periodo di un anno e sono rieleggibili fino ad un massimo di quattro anni consecutivi.
Il comitato interno è composto da:

- il presidente;
- il segretario;
- il cassiere;
- 2 a 6 membri, eletti dall'assemblea generale, che rappresentino le diverse attività interne dell'associazione.

Art. 16 - Il comitato interno è convocato e ritenuto valido con la presenza dei ¾ dei suoi membri. E' presieduto dal presidente o in sua assenza dal segretario e delibera a maggioranza semplice.
La convocazione avviene:

a) periodicamente a termine di regolamento;
b) su richiesta del presidente;
c) su richiesta del comitato di controllo contabile per questioni di carattere amministrativo;
d) su richiesta di almeno 1/3 dei membri del comitato.

Art. 17 - Il presidente ha la firma di tutte le operazioni sociali e ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, le mansioni sono assunte dal segretario.

Art. 18 - Il controllo generale dei libri contabili è esercitato dal comitato di controllo contabile, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 19 - I membri del comitato di controllo contabile vengono eletti dalla assemblea generale dei soci votanti fra i soci votanti stessi, nel numero da due a cinque. Essi restano in carica per un anno e sono rieleggibili per un massimo di quattro anni consecutivi.

Art. 20 - Il cassiere agisce per conto dell'assemblea generale per quanto si riferisce al controllo del bilancio; ha poteri di firma disgiunti dal presidente e dal segretario sui conti bancari e postali.

Art. 21 - L'anno finanziario ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Art. 22 - Le cariche vacanti del comitato interno verranno ricoperte come stabilito dal regolamento.

Art. 23 - Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali, dai contributi, donazioni e oblazioni e da ogni altro bene posseduto sotto qualsiasi forma dall'associazione.

Art. 24 - I soci che cessino di far parte per qualsiasi motivo dell'associazione, anche in caso di scioglimento della stessa, non hanno diritto a pretendere alcunché dall'associazione stessa.

Art. 25 - Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso soltanto dall'assemblea straordinaria dei soci votanti espressamente convocata.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione verrà devoluto alla Tavola Valdese (ente morale con sede in Torre Pellice, via Beckwith 2), affinché lo utilizzi per il sostegno di attività giovanili nell'ambito delle chiese valdesi del 1° Distretto, salvo particolari disposizioni che fossero state indicate da parte degli oblatori.

Art. 26 – Il C.A.S.D. opera in sinergia con le attività giovanili del I° Distretto secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 27 - Per l'applicazione del presente statuto sarà deliberato dall'assemblea un apposito regolamento.

Art. 28 - Questo statuto può essere modificato dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 13
Gli emendamenti proposti dovranno essere comunicati per iscritto a tutti i soci votanti almeno quindici giorni prima della riunione dell'assemblea straordinaria nella quale saranno trattati.

Art. 29 - Per quanto non previsto da questo statuto, si applicano le norme del codice civile o di altre leggi in materia di associazioni.